



Gentile Cliente,

la ringraziamo per aver scelto la Toyota Financial Services (UK) PLC per la stipula del contratto di locazione finanziaria.

Le ricordiamo che, ai sensi dell'art. 11.3 delle condizioni generali di contratto, la Toyota Financial Services (UK) PLC provvederà al pagamento della tassa automobilistica annuale (c.d. "bollo") per tutta la durata della locazione finanziaria.

Pertanto lei non dovrà provvedere al pagamento, che le sarà riaddebitato annualmente.

Cordiali saluti,

Toyota Financial Services (UK) PLC

CONDIZIONI SPECIALI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) LEASING AL CONSUMO

ART. 1 - OGGETTO

Le presenti Condizioni Speciali si applicano ai contratti di locazione finanziaria perfezionati tra la Toyota Financial Services (UK) PLC, sede secondaria italiana (il "Locatore"), e un soggetto che rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 ss. del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (il "Locatario").

Il Locatore e il Locatario si danno reciprocamente atto che le disposizioni previste nelle presenti Condizioni Speciali costituiscono una deroga espressa a quanto previsto dalle Condizioni Generali e che, in caso di incompatibilità tra le disposizioni contrattuali previste nelle Condizioni Generali e le disposizioni contrattuali previste nelle Condizioni Speciali, saranno quest'ultime a prevalere.

ART. 2 – DEROGHE

Le disposizioni previste dagli artt. 4.2, 6.2, 7.6, 8.9, 9.4, 12.3, 13.1, 14.1, 14.5, 16.4 e 18.1 delle Condizioni Generali di Locazione Finanziaria (Leasing) si intendono abrogate e sostituite automaticamente dalle seguenti disposizioni:

4.2 Il Locatario esonera il Locatore da ogni responsabilità per ritardi nella consegna dell'Autoveicolo o dei relativi documenti di circolazione e per inesattezze o errori rilevati in quest'ultimi, fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave. E' comunque salvo ogni diritto del Locatario di promuovere azione diretta nei confronti del Venditore.

6.2 Il Locatario consentirà inoltre al Locatore di effettuare verifiche sulle condizioni dell'Autoveicolo, sul suo stato d'uso ed efficienza.

7.6 E' facoltà del Locatario, da esercitarsi contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, stipulare, per la durata della locazione tramite il Locatore - cui il Locatario conferisce idoneo mandato, in caso di esercizio della suddetta facoltà, mediante apposizione della firma nell'apposito riquadro nella PAG. 1 - una polizza assicurativa a titolo oneroso relativa ai rischi di incendio e furto, integrabile anche con polizza Kasko. Il relativo premio sarà anticipato dal Locatore alla società di assicurazione e rimborsato dal Locatario con rate mensili comprensive degli interessi unitamente ai canoni di locazione finanziaria come meglio specificato alla PAG. 1. Il Locatario dichiara espressamente di aver preso visione delle condizioni generali di assicurazione riportate in appendice alla Richiesta e di accettarle integralmente. In caso di distruzione totale, furto dell'autoveicolo o di risoluzione contrattuale per causa imputabile al Locatario, quest'ultimo sarà obbligato al pagamento, in favore del Locatore, del premio assicurativo sino alla scadenza dell'anno in corso al momento dell'evento, ovvero alla corresponsione del rateo di premio anticipato dal Locatore e delle franchigie previste in caso di furto ed incendio, oltre alle imposte e alle spese amministrative necessarie per la attivazione della polizza.

8.9 Il Locatario si obbliga a prima richiesta scritta: (i) a risarcire al Locatore qualsiasi danno e pregiudizio e (ii) a tenere il Locatore indenne da richieste di terzi causate dalla detenzione, circolazione ed uso dell'Autoveicolo.

9.4 Il Locatario esonera il Locatore da ogni responsabilità per eventuali vizi dell'Autoveicolo nei limiti di cui all'art. 1579 Cod. Civ., restando comunque obbligato a denunciarli per iscritto al Locatore, entro 10 giorni dalla loro constatazione. E' comunque salvo ogni diritto del Locatario di promuovere azione diretta nei confronti del Venditore.

12.3 Il Locatario non potrà sospendere il pagamento dei canoni o ridurre il loro ammontare nel caso di guasti, fermo macchina anche se prolungato, mancato ricevimento del contrassegno assicurativo o altri eventi che non gli consentano di utilizzare l'Autoveicolo. E' comunque salvo ogni diritto del Locatario di promuovere azione diretta nei confronti del Venditore.

13.1 Ogni somma, compresi i canoni di locazione, a qualsiasi titolo dovuta, anche a seguito della risoluzione del Contratto, pagata in ritardo, produrrà automaticamente interessi di mora al tasso di riferimento BCE maggiorato di tre punti su base annua e, comunque, sempre nel limite di legge, applicato su ogni importo e/o onere contrattuale dovuto per ciascun mese di ritardo fino all'effettivo soddi-

sfo, senza necessità di diffida o costituzione in mora.

14.1 Il Locatore avrà il diritto di considerare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. senza necessità di costituzione in mora o pronuncia giudiziale, in caso di:

- a) mancata veridicità o correttezza dei dati e delle informazioni fornite dal Locatario;
- b) mancato ritiro dell'Autoveicolo da parte del Locatario;
- c) mancato tempestivo pagamento anche di un solo canone o di qualsiasi altra somma dovuta al Locatore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1525 cod. civ.;
- d) inadempimento degli obblighi relativi all'uso dell'Autoveicolo, alla copertura assicurativa, al pagamento delle tasse di circolazione e di possesso, alla comunicazione dei sinistri ed al pagamento delle penalità per violazione delle norme relative alla guida ed alla circolazione dell'Autoveicolo.

14.5 Nel caso di risoluzione, per qualsiasi motivo intervenuta, il Locatario sarà tenuto a riconsegnare - salvo il caso di cui al comma 14.3 lettera b) - l'Autoveicolo, a proprie spese ed in normali condizioni d'uso, nel luogo indicato dal Locatore e quest'ultimo avrà il diritto:

- I) di trattenerne l'importo dei canoni, anche anticipati da esso incassati;
 - II) al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti al momento della risoluzione;
 - III) al pagamento di qualsiasi ulteriore somma dovuta dal Locatario;
 - IV) al pagamento di una somma a titolo di penale pari ai canoni non ancora scaduti, attualizzati al tasso di riferimento.
- Dal valore come sopra determinato, nei casi di avvenuta restituzione del veicolo e una volta riconsegnato il veicolo in normale stato d'uso, sarà dedotto un importo pari all'80% del valore di quest'ultimo al netto di IVA così come risultante dalla pubblicazione "Eurotax Blu" relativa al mese di restituzione;
- V) al rimborso delle spese sostenute per il recupero e per le riparazioni necessarie a riportare l'Autoveicolo in condizioni normali di efficienza.

16.4 In caso di ritardata restituzione dell'Autoveicolo e senza pregiudizio di ogni altra azione, il Locatore si riserva di addebitare al Locatario una somma a titolo di penale sino ad un quindicesimo del canone mensile di locazione per ogni giorno di ritardo.

18.1 Le parti espressamente convengono che qualora il Locatore sia convenuto in giudizio, competente a giudicare su qualsiasi controversia concernente il presente atto sarà il Foro del domicilio o della residenza del Locatario. convenuto. Il contratto non prevede procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso, fondi di garanzia o altri dispositivi di indennizzo.

ART. 3 – DIRITTO DI RECESSO

3.1 In caso di sottoscrizione del Contratto a distanza e/o al di fuori dei locali commerciali del Locatore, il Locatario avrà il diritto di recedere dal Contratto medesimo inviando, entro i quattordici giorni successivi alla data di sottoscrizione del Contratto, una comunicazione in tal senso con lettera raccomandata a.r., da inoltrare presso la sede del Locatore.

3.2 La suddetta comunicazione potrà essere inviata anche a mezzo telegramma o fax, purché ne sia data conferma nelle 48 ore successive a mezzo lettera raccomandata a.r..

ART. 4 – RINVIO

4.1 Le disposizioni contenute nelle Condizioni Generali non derogate espressamente nelle presenti Condizioni Speciali si considerano valide, efficaci ed applicabili ai contratti perfezionati tra la Toyota Financial Services (UK) PLC e il consumatore, come definito nel precedente Articolo 1.

Il Cliente